



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Segreteria Generale

Presidente XI
Commissione consiliare

e p.c. Segreteria Presidente del Consiglio regionale

Segreteria Giunta Regionale

Direzione Regionale Sviluppo Economico,
Attività Produttive e Ricerca
LORO SEDI

Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata

OGGETTO: SCHEMA DI DELIBERAZIONE N. 61 – (R.U. CRL 0018400 del 25.07.2024) R.U. REG. LAZIO 0954287 del 25.07.2024 (Proposta n. 25106 del 04.07.2024) – decisione n.35/2024 concernente: L.R. 3 marzo 2021, n. 1, "Disposizioni in materia di Cooperative di Comunità" e ss.mm. e ii. Aggiornamento delle "Linee Guida per l'iscrizione e la tenuta dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunità", approvate con D.G.R. n. 727/2022. assegnato alla Commissione XI

rif. prot. 560/2024

Si trasmette lo Schema di Deliberazione di cui all'oggetto, per l'acquisizione del parere di competenza, di cui all'art. 33, 1° comma dello Statuto.

D'ordine del Presidente
Ing. Vincenzo Ialongo
Segretario generale vicario

IALONGO VINCENZO
2024.07.26 10:55:25
CN=IALONGO VINCENZO
C=IT
2.5.4.4=IALONGO
2.5.4.42=VINCENZO
RSA/2048 bits

Class: 2.10.1



Via della Pisana, 1301 00163 Roma
Tel. 06 65937087 – 2979 – 7519 Mail: segreteria generale@regione.lazio.it
Pec: segreteria generale@cert.consreglazio.it; www.consiglio.regione.lazio.it



REGIONE
LAZIO

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it

Al Segretario Generale del Consiglio Regionale del
Lazio
atti_legis_crl@cert.consreglazio.it

e, p.c.: Al Direttore della Direzione Regionale Sviluppo
Economico Attività Produttive e Ricerca
Sede

OGGETTO: Richiesta parere su schema di deliberazione della Giunta Regionale, decisione n. 35 del 25.07.2024 concernente: L.R. 3 marzo 2021, n. I, "Disposizioni in materia di Cooperative di Comunità" e ss.mm. e ii. Aggiornamento delle "Linee Guida per l'iscrizione e la tenuta dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunità", approvate con D.G.R. n. 727/2022.

Ns. Prot. n. 560/2024.

In conformità ad apposita decisione assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 25 luglio 2024, si trasmette, in allegato, lo schema di deliberazione indicato in oggetto per il parere della competente Commissione Consiliare, di cui all'art. 33, 1° comma dello Statuto.

Si resta in attesa di ricevere il suddetto parere per l'ulteriore corso del provvedimento con preghiera di citazione, nella relativa nota, del numero di protocollo di riferimento di questo ufficio.

(Maria Genoveffa BOCCIA)





STRUTTURA	<i>Direzione:</i> SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA		
PROPONENTE	<i>Area:</i> MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL LITORALE E DELLE AREE URBANE		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: L.R. 3 marzo 2021, n. 1, "Disposizioni in materia di Cooperative di Comunità" e ss.mm. e ii. Aggiornamento delle "Linee Guida per l'iscrizione e la tenuta dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunità", approvate con D.G.R. n. 727/2022			
_____ (MORETTI ALESSANDRO) (MORETTI ALESSANDRO) (A. SASSO D'ELIA) (T. PETUCCI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA, INTERNAZIONALIZZAZIONE		_____ (Angelilli Roberta) IL VICE-PRESIDENTE
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input checked="" type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE _____ (MARCO MARAFINI)	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 23/07/2024 prot. 560	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____		 BOCCIA MARIA GENOVEFFA 2024.07.25 16:41:41 CN=BOCCIA MARIA GENOV C=IT O=REGIONE LAZIO 2.5.4.97=VATIT-80143490581 RSA/2048 bits	
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

(BOCCIA MARIA GENOVEFFA)
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

Oggetto: L.R. 3 marzo 2021, n. 1, “Disposizioni in materia di Cooperative di Comunità” e ss.mm. e ii. Aggiornamento delle “Linee Guida per l’iscrizione e la tenuta dell’Albo regionale delle Cooperative di Comunità”, approvate con D.G.R. n. 727/2022

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore per lo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale e successive modifiche;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”, pubblicata sul BURL n. 101 del 13.08.2020;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi del comma 2 dell’art. 56 della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di Contabilità di cui all’art. 55 della stessa L.R. n. 11, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;

VISTI ALTRESÌ:

- la Legge Regionale 29.12.2023, n. 23 relativa a “Legge di stabilità regionale 2024”;
- la Legge Regionale 29.12.2023, n. 24 relativa a “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 28.12.2023, n. 980 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento», ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 28.12.2023, n. 981 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del «Bilancio finanziario gestionale», ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 14.2.2024, n. 75 “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24.4.2024, n. 284, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità

amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 981/2023, ai sensi dell'art. 13, comma 5, della Legge Regionale 12.8.2020, n. 11”;

VISTI:

- la deliberazione della Giunta regionale del 26 febbraio 2024, n. 97, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Tiziana Petucci l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Sviluppo economico, attività produttive e ricerca”, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 162 e all'Allegato H del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6.9.2002;
- l'Atto di Organizzazione n. G011299 dell'8 febbraio 2024, di conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area “Misure per lo sviluppo economico del territorio, del litorale e delle Aree Urbane” della Direzione regionale “Sviluppo economico, attività produttive e ricerca”, al dott. Alberto Sasso D'Elia;
- l'Atto di Organizzazione n. G03067 del 18.03.2024, di organizzazione della Direzione regionale “Sviluppo economico, Attività produttive e Ricerca”;

VISTO il Regolamento Regionale 23 ottobre 2023, n. 9, recante “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie”, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85 e, in particolare, l'art. 3, ai sensi del quale è stata modificata la denominazione della “Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività Produttive e la Ricerca” con “Direzione regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca”;

PRESO ATTO che, a seguito delle suddette modifiche normative e regolamentari, le funzioni della soppressa Agenzia regionale Spazio Lavoro sono state conferite alla direzione di nuova istituzione di cui all'art. 20, comma 1, numero 18-*duodecies* del regolamento regionale n. 1/2002, denominata “Direzione regionale Istruzione, formazione e politiche per l'occupazione”, struttura che ha cominciato ad operare dalla data di sottoscrizione del contratto del Direttore regionale incaricato quale titolare, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, del più volte citato regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, come modificato dal regolamento regionale 28 dicembre 2023, n. 12;

VISTO che l'articolo 8, comma 1, lettera p), n. 1), del succitato regolamento regionale 23 ottobre 2023 n. 9, ha modificato anche la denominazione della “Direzione regionale per l'Inclusione sociale” con “Direzione regionale Inclusione Sociale”;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 “Disposizioni in materia di Cooperative di Comunità”, il cui articolo 1 stabilisce che la Regione *“riconosce e promuove il ruolo e la funzione delle cooperative di comunità, che abbiano come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria, nell'ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità locali”*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 727 del 13 settembre 2022, avente ad oggetto l'«*istituzione dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunità, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 3 marzo 2021, n. 1 - Approvazione Linee Guida per l'iscrizione e la tenuta dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunità*»;

DATO ATTO che le “Linee Guida per l'iscrizione e la tenuta dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunità”, approvate con D.G.R. n. 727/2022, disciplinano, tra l'altro, la costituzione

dell'organismo inter-direzionale per la gestione dell'Albo Regionale delle Cooperative di Comunità, a garanzia di un approccio coordinato e multidisciplinare della materia;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. G18375 del 21 dicembre 2022, recante «L.R. 3 marzo 2021, n. 1. Approvazione modulistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 4, delle "Linee Guida per l'iscrizione e la tenuta dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunità", allegata alla D.G.R. n. 727/2022»;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. G06255 del 10 maggio 2023, con la quale è stata formalizzata la nomina dei delegati in seno all'organismo inter-direzionale ai sensi dell'articolo 4 delle summenzionate «Linee Guida per iscrizione e la tenuta dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunità», nonché dei componenti della struttura destinata all'esecuzione delle attività di supporto tecnico, amministrativo e strumentale ai lavori dell'organismo medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L.R. 3 marzo 2021, n. 1, recante Disposizioni in materia di Cooperative di Comunità;

PRESO ATTO che la legge regionale 1/2021 definisce “cooperative di comunità le società cooperative:

a) costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e iscritte all'albo delle cooperative di cui all'articolo 2512, comma secondo, del codice civile e all'articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, le quali, al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale e urbanistico, criticità ambientali, promuovano la partecipazione della popolazione residente alla gestione beni o dei servizi collettivi, valorizzino le competenze della popolazione, le tradizioni culturali e le risorse territoriali, attraverso lo sviluppo di attività economiche sostenibili volte al mutuo scambio di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico nonché alla creazione di nuova domanda di lavoro e di nuove opportunità di reddito;

b) aventi sede nel territorio regionale e operanti prevalentemente:

- 1) in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero in zone caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale;
- 2) in particolari contesti, quali aree metropolitane o periferie urbane e periurbane, caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato, che si traduca in rarefazione dei servizi, dispersione scolastica e presenza di marginalità sociali”

RICHIAMATI, in particolare, gli articoli 4 e 7 della predetta legge regionale;

CONSIDERATO che la normativa citata riconosce e sostiene il ruolo della cooperazione sociale nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e sanitari;

CONSIDERATO che a seguito della soppressione dell'Agenzia regionale Spazio Lavoro e della complessiva riorganizzazione dell'Amministrazione regionale, è necessario aggiornare le disposizioni delle “Linee Guida per l'iscrizione e la tenuta dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunità”, già approvate con D.G.R. n. 727/2022;

RITENUTO pertanto di stabilire la nuova composizione dell'organismo inter-direzionale deputato a gestire le attività connesse all'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative di Comunità e alla sua tenuta, come di seguito indicato:

- a. il Direttore della Direzione regionale Sviluppo economico, Attività produttive e Ricerca o persona da lui delegata;
- b. il Direttore della Direzione regionale Inclusione sociale o persona da lui delegata;
- c. il Direttore della Direzione regionale “Istruzione, formazione e politiche per l'occupazione” o persona da lui delegata;

VISTE le “*Linee Guida per l’iscrizione e la tenuta dell’Albo regionale delle Cooperative di Comunità*”, come aggiornate, di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare nella seduta del _____;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente

- 1) di approvare, a seguito della riorganizzazione dell’Amministrazione regionale, le “*Linee Guida per l’iscrizione e la tenuta dell’Albo regionale delle Cooperative di Comunità*”, come aggiornate, di cui all’Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituiscono le “*Linee Guida per l’iscrizione e la tenuta dell’Albo regionale delle Cooperative di Comunità*” già approvate con D.G.R. n. 727/2022;
- 2) di stabilire che ciascuno dei direttori membri dell’organismo inter-direzionale per la gestione dell’Albo delle Cooperative di Comunità individui, con proprio specifico atto di organizzazione, due qualificati componenti per le attività di supporto tecnico, amministrativo e strumentale ai lavori del medesimo organismo.

Il Direttore della Direzione regionale Sviluppo economico, Attività produttive e Ricerca provvederà a tutti gli adempimenti in attuazione della presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.



**REGIONE
LAZIO**



DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA
AREA MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL LITORALE E DELLE AREE URBANE

Allegato A) "Linee Guida per l'iscrizione e la tenuta dell'Albo regionale delle Cooperative di Comunità di cui all'articolo 7 della L.R. del 3 marzo 2021, n. 1"

Art. 1

FINALITA' E OGGETTO

1. La Regione riconosce e promuove il ruolo delle Cooperative di Comunità che abbiano come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria, nell'ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità locali.
2. Le presenti Linee Guida disciplinano le modalità di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative di Comunità nonché la relativa gestione, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 "Disposizioni in materia di cooperative di comunità".
3. Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della Legge regionale n.1/2021, le Cooperative di Comunità, al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale e urbanistico, criticità ambientali, promuovono la partecipazione della popolazione residente, ovvero di coloro che operano con carattere di continuità nel territorio della comunità di riferimento, alla gestione dei beni o dei servizi collettivi, valorizzano le competenze della popolazione, le tradizioni culturali e le risorse territoriali, attraverso lo sviluppo di attività economiche sostenibili volte al mutuo scambio di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico nonché alla creazione di nuova domanda di lavoro e di nuove opportunità di reddito.
4. Ai fini del presente atto, ed in assenza di norme statali che le riconoscano, si definiscono cooperative di comunità le società cooperative, che hanno per scopo il rafforzamento del tessuto sociale ed economico delle comunità di cui costituiscono proiezione, con l'accrescimento delle occasioni di lavoro, e, in particolare, con la produzione e la gestione di beni e servizi volti al soddisfacimento diretto dei bisogni dei cittadini che vi appartengono.
5. Le cooperative di comunità, come disposto dall'articolo 2 comma 1, della Legge regionale n. 1/2021, sono le società cooperative aventi sede nel territorio regionale, nonché, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della stessa legge, i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata per il 100 per cento da cooperative di comunità, ancorché operanti in diversi aree o ambiti territoriali della Regione.

Art. 2

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE



1. Possono iscriversi all'Albo delle Cooperative di Comunità le cooperative di comunità di cui all'articolo 2 della L.R. 1/2021.

2. Ai fini della iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative di Comunità, la Regione procederà alla verifica del possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2511 c.c., 2512 c.c., 223- *sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e dagli articoli 2 (definizione e ambito di applicazione) e 3 (scambio mutualistico e categorie di soci) della legge regionale n 1/2021.

3. Le Cooperative di Comunità soddisfano i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili, finalizzate:

- alla creazione di beni e servizi;
- alla creazione di offerta di lavoro e alla valorizzazione delle risorse umane;
- al recupero e alla valorizzazione di beni comuni, ambientali e culturali;
- alla valorizzazione di innovazioni e tradizioni.

4. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dalla Legge, il soggetto richiedente l'iscrizione all'Albo dovrà trasmettere idonea documentazione da cui si evinca la natura della cooperativa di comunità, ed in particolare:

- l'atto costitutivo dal quale emerga la qualifica di Cooperativa di Comunità oltre alla denominazione sociale tipica;
- documento attestante la sede legale e/o operativa nel territorio di riferimento operanti prevalentemente:
 - in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero in zone caratterizzate da condizioni di disagio socioeconomico e di criticità ambientale;
 - in particolari contesti, quali aree metropolitane o periferie urbane e periurbane, caratterizzate da minore accessibilità sociale, economica e di mercato, che si traduca in rarefazione dei servizi, dispersione scolastica e presenza di marginalità sociali;
- la necessaria presenza nella compagine di persone fisiche residenti ovvero che operino con carattere di continuità nel territorio di riferimento;
- la necessaria presenza nella compagine sociale delle persone fisiche o degli enti di cui all'articolo precedente, comma 2, le cui attività siano direttamente riconducibili alle finalità perseguite dalla Cooperativa di Comunità e che abbiano le capacità tecniche ed economiche per realizzarle;
- la presenza di adeguate risorse tecniche ed economiche in relazione agli scopi da perseguire.



Art. 3 COMPAGINE SOCIALI

1. Le tipologie di soci delle cooperative di comunità sono le stesse previste dalla normativa statale in materia di cooperazione che appartengono alla comunità interessata o che operano a vario titolo con essa, eleggendola come propria, salvo le precisazioni che seguono.
2. Possono diventare soci, soci sostenitori o soci utenti delle Cooperative di Comunità:
 - le persone fisiche, residenti, ovvero che operano con carattere di continuità nel territorio della comunità di riferimento nel territorio di riferimento della cooperativa;
 - gli enti del terzo settore definiti dall'articolo 4, del decreto legislativo n. 117 del 2017;
 - gli enti pubblici che abbiano una sede nel territorio di riferimento della Cooperativa e che si obblighino a supportare la stessa mediante conferimenti di capitale, contributi economici o finanziari o con l'offerta di opportunità di lavoro o di servizi a favore della Cooperativa o dei suoi soci.
3. I soggetti di cui al comma 2, devono avere la sede legale o operativa nella comunità interessata e svolgere attività compatibili con gli scopi perseguiti dalla cooperativa di comunità.
4. Le cooperative di comunità non possono distribuire utili di esercizio tra i soci.

Art. 4 GESTIONE DELL'ALBO

1. L'Albo regionale delle Cooperative di Comunità è istituito presso la Direzione regionale Sviluppo economico, Attività produttive e Ricerca.
2. Le istruttorie delle istanze relative all'Albo sono gestite da un organismo inter-direzionale costituito da:
 - il Direttore della Direzione regionale Sviluppo economico, Attività produttive e Ricerca o persona da lui delegata;
 - il Direttore della Direzione regionale Inclusione sociale o persona da lui delegata;
 - il Direttore della Direzione regionale Istruzione, formazione e politiche per l'occupazione o persona da lui delegata.
3. Le strutture regionali individuate al comma precedente forniscono supporto tecnico, amministrativo e strumentale ai lavori dell'organismo inter-direzionale per la gestione dell'Albo delle Cooperative di Comunità, individuando rispettivamente due componenti da assegnare all'esecuzione delle attività di gestione dell'Albo.



Art. 5

PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo Regionale il legale rappresentante della Cooperativa di Comunità, presenta, alla Direzione regionale Sviluppo economico, Attività produttive e Ricerca, istanza, sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del d.P.R n. 445/2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
2. L'istanza, corredata dalla Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del d.P.R n. 445/2000), sottoscritta dal legale rappresentante attesta:
 - a) Estremi dell'atto costitutivo e data dell'ultima modifica dello statuto;
 - b) Codice fiscale e numero di Partita Iva;
 - c) Numero di iscrizione al registro delle imprese;
 - d) Sede legale e/o operativa nel territorio di riferimento della Cooperativa di Comunità risultante dal Certificato CCA;
 - e) Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche sociali;
 - f) Certificazione attestante il rilascio delle autorizzazioni o/e iscrizioni prescritte per legge per avviare o attuare l'attività;
 - g) Attestazione della regolarità dei versamenti previdenziali ed applicazione integrale dei contratti collettivi di settore per gli addetti, sottoscritti dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative;
 - h) Attestazione che la cooperativa non abbia in corso contravvenzioni in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa e fiscale non conciliabile in via amministrativa e/o procedure di fallimento;
 - i) Attestazione di non essere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e ss. del D.Lgs.vo n. 36/2023 e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e di non aver subito provvedimenti interdittivi da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
3. L'istanza di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia dell'ultimo bilancio approvato ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, di cui agli artt. 2428, 2429 del codice civile;
 - b) relazione dettagliata sull'attività già svolta, o se in attività da meno di un anno, relazione articolata sull'attività che la cooperativa intende svolgere;
 - c) copia del libro soci;
 - d) copia dello statuto.
4. Le istanze e la documentazione a corredo sono presentate, esclusivamente, in via informatica e digitale, nelle forme previste dalla D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale". La modulistica per la presentazione dell'istanza e ogni altra indicazione tecnica sono definite con atti dirigenziali e sono pubblicate in evidenza sul portale istituzionale della Regione a cura della Direzione regionale Sviluppo economico, Attività produttive e Ricerca.



5. La Direzione regionale Sviluppo economico, Attività produttive e Ricerca, al termine della verifica delle autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti di iscrizione di competenza dell'organismo inter-direzionale previsto dall'art. 4, adotta il provvedimento di accoglimento o diniego entro il termine di 180 giorni dal ricevimento della istanza, provvedendo alla relativa pubblicazione sul BURL e sul sito istituzionale. Il termine di conclusione per il procedimento di iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative di Comunità è superiore ai 90 giorni previsti dall'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90 e s.m.i., in considerazione della complessità dell'istruttoria, totalmente innovativa con implicazioni sulla valutazione di documentazione varia ed eterogenea.

6. Il termine di cui al precedente comma è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti, per un periodo non inferiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, l'istanza di iscrizione all'Albo sarà respinta con provvedimento adottato dalla Direzione regionale Sviluppo economico, Attività produttive e Ricerca.

Art. 6

MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Le Cooperative di Comunità iscritte all'Albo devono dimostrare annualmente il possesso dei requisiti previsti mediante l'invio della documentazione prevista dalle presenti Linee Guida.
2. La verifica delle condizioni necessarie per l'ammissibilità dell'operato delle Cooperative di Comunità è demandata agli organi di vigilanza competenti, così come previsto dal D.Lgs. n. 220/2002. La Direzione Generale, su proposta dell'organismo inter-direzionale previsto dall'art. 4, esprime il proprio parere in ordine al permanere della condizione di iscrizione all'albo, al ricevimento del verbale di ispezione.
3. Qualora venga rilevato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione, la Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca, su proposta dell'organismo inter-direzionale previsto dall'art. 4, diffida la Cooperativa di Comunità a ripristinare lo stato preesistente entro 180 giorni dalla data dell'invito ad adempiere. In caso di inottemperanza la Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca, su proposta dell'organismo inter-direzionale previsto dall'art. 4, dispone la cancellazione dall'Albo Regionale con provvedimento motivato, da pubblicare, con effetto di notifica, per estratto sul BURL.
4. L'iscrizione All'albo non esonera la Cooperativa di Comunità dall'obbligo di acquisire, prima dell'avvio dell'attività, autorizzazioni, licenze, concessioni, assenso della Pubblica Amministrazione prescritti dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 7

COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE E ADEMPIMENTI ANNUALI



1. Le Cooperative di Comunità iscritte nell'Albo Regionale comunicano alla Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca le modifiche dello statuto, il trasferimento della sede, le variazioni del nominativo del legale rappresentante e delle persone che ricoprono cariche associative. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro il termine di trenta giorni dall'evento.
2. Le Cooperative di Comunità iscritte nel registro trasmettono, entro il 30 giugno di ogni anno:
 - a) copia dell'ultimo bilancio approvato ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
 - b) dichiarazione del legale rappresentante attestante la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo;
 - c) rapporto annuale dell'attività svolta.
3. La mancata comunicazione di modifiche e variazioni e/o il mancato rispetto, degli adempimenti annuali sono motivo di cancellazione dall'Albo.
4. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio di verifica delle modifiche e delle variazioni è di novanta giorni, scaduti i quali, nel caso in cui le modifiche o le variazioni comportino la perdita dei requisiti di iscrizione nell'Albo, è adottato il relativo provvedimento di cancellazione.

Art. 8

MODALITA' DI TENUTA DELL'ALBO

1. Nell'Albo sono annotati gli elementi essenziali della Cooperativa di Comunità, la descrizione sintetica dell'oggetto sociale, la sede, l'anno di costituzione, i nominativi di chi ricopre cariche di rappresentanza o direttive, le modifiche intervenute, gli estremi del provvedimento di iscrizione e di cancellazione.
2. All'atto dell'iscrizione alle Cooperative di Comunità è attribuito un numero progressivo di identificazione che corrisponde al collegato fascicolo contenente la documentazione.

Art. 9

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

1. L'Albo ed i relativi documenti sono pubblici ed è diritto degli interessati di prendere visione degli stessi attraverso il sito istituzionale della Regione Lazio.
2. Per il trattamento dei dati personali dei soci e dei lavoratori saranno applicati i principi di cui al G.D.P.R. 2016/679 del Parlamento europeo e dal D.Lgs 196/2003 così come modificato dal D.Lgs 101/2018.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di decisione che risulta approvato all'unanimità.

Proposta